

**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO  
Via Meravigli, 9/B  
20123 MILANO (MI)

**Iscrizione N: MI01012**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale della Lombardia**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Visto**, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

**Visto**, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

**Visto**, inoltre, il comma 7 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 205/10, il quale prevede che gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo d'iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte;

**Visto** il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 ottobre 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1997, n.1, modificato con decreto 23 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1999, n.148, recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

**Viste** le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

**Vista** la richiesta di rinnovo presentata in data 09/09/2016 registrata al numero di protocollo 50642/2016

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data **18/11/2016** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria **5** classe **E** dell'impresa/Ente **FUSTAMERIA FONTANA S.R.L.**;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data **16/12/2016** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fidejussoria assicurativa/fidejussione bancaria n. **069/02/561285613** prestate da **AMISSIMA Assicurazioni Società per Azioni** per l'importo di Euro **103291,38** per la categoria **5** classe **E** dell'impresa/Ente **FUSTAMERIA FONTANA S.R.L.**.

**DISPONE**

**Art. 1**

*(iscrizione)*

L'impresa / Ente

Denominazione: FUSTAMERIA FONTANA S.R.L.

Con Sede a: CAMBIAGO (MI)

Indirizzo: VIALE PROVINCIALE DELLE INDUSTRIE, 50

Località: CAMBIAGO

CAP: 20040

C. F.: 11623320154

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

**Categoria:** Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi

**Classe:** quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t.

**5 - E**

---

FUSTAMERIA FONTANA S.R.L.

Numero Iscrizione MI01012

Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.68793/2016 del 19/12/2016



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO  
Via Meravigli, 9/B  
20123 MILANO (MI)

Inizio validità: 19/12/2016

Fine Validità: 19/12/2021

**Responsabile/i tecnico/i:**

FONTANA MARCO

codice fiscale: FNTMRC88T24F704P

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

**5 - E**

**Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:**

Targa: **AR700FZ**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

numero di telaio: ZCFA IEG0002218247

Targa: **BY781MH**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **DK837LP**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **ER658NB**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **EZ101SZ**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

numero di telaio: WMAN1BZZXFY329188

**Art. 2**

*(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)*

**Elenco veicoli per gruppi di CER:**

Targa: **AR700FZ**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **BY781MH**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **DK837LP**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **ER658NB**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **EZ101SZ**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[07.01.03\*] [07.01.04\*] [15.01.10\*] [15.01.11\*]

---

FUSTAMERIA FONTANA S.R.L.

Numero Iscrizione MI01012

Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.68793/2016 del 19/12/2016



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO  
Via Meravigli, 9/B  
20123 MILANO (MI)

**Art. 3**  
(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) È fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
- 7) È in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
  - A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
- 9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.  
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
  - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
  - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
- 10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO  
Via Meravigli, 9/B  
20123 MILANO (MI)

- 11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
- 12) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
- 13) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.
- 14) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999
- 15) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

**Art. 4**

*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 19/12/2016


Il Segretario  
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente  
- Marco Accornero -

*(Firma omissa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)*

**Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano)**





Agenzia **2708 (MI)**

Polizza n. **069/02/561285613**

EURO INSURANCE SRL - Via Palladio n. 14 - 20135 MILANO (MI) - Tel. n. 02/58327412 - 49 - Fax: 02/58327452  
e - mails: [age2708@amissima.net](mailto:age2708@amissima.net); [euroidsurancesrl@gmail.com](mailto:euroidsurancesrl@gmail.com) - pec-mail: [euroidsurancesrl@pec-mail.it](mailto:euroidsurancesrl@pec-mail.it)

**FIDEJUSSIONE PER LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI TRASPORTO DEI RIFIUTI**  
**PREMESSO**

1) che l'impresa (Ditta) **FUSTAMERIA FONTANA SRL** con sede legale in **Viale Provinciale Delle Industrie n. 50 - 20040 CAMBIAGO (MI) - C.F./P.I.: 11623320154** intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di trasporto dei rifiuti nell'ambito della **Categoria 5<sup>A</sup> Classe E** di cui all'Art. 3 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 8 Ottobre 1996 come modificato dal decreto 23 Aprile 1999 dello stesso Ministro;

2) che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 Aprile 2006, 152, in conseguenza dell'attività svolta.

**CIO' PREMESSO**

la **AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A.** abilitata al rilascio di cauzione o autorizzata all'esercizio del ramo cauzione e quindi in regola con quanto disposto dalla Legge 10 Giugno 1982, n.348, con sede in MILANO : Viale Certosa 222 - Codice Fiscale: 01677750158 alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1936 e seguenti del Codice Civile, si costituisce fidejussore dell'impresa **FUSTAMERIA FONTANA SRL** e dei suoi obbligati solidali ai sensi di Legge - la quale accetta per se per i suoi propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del **Ministero dell'Ambiente, Roma**, Codice Fiscale n. 97047140583 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di **Euro 103.291,38.= (centotremiladuecentonovantuno/38)** secondo quanto previsto per la **Categoria 5<sup>A</sup> classe E** di appartenenza della impresa medesima ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'Ambiente 8 Ottobre 1996 e successivo aggiornamento con decreto del 23.04.1999 a garanzia delle somme dovute per:

- a) operazioni di smaltimento di rifiuti;
- b) bonifica;
- c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate;
- d) risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 Aprile 2006, 152.

Qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti all'attività di trasporto di rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Ai soli fini del conteggio del premio la presente garanzia decorre dalle ore 24 del **12.12.2016** alle ore 24 del **12.12.2023**, in conformità al disposto dell'Art.3 delle Condizioni Generali.

Fatta in quattro esemplari ad un solo effetto.

Milano il, 12.12.2016

**AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A.**  
*L'Agente Generale*

**IL CONTRAENTE**  
*FUSTAMERIA FONTANA S.r.l.*

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società preventivamente alla sottoscrizione del presente contratto di assicurazione la "Nota Informativa" redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 D.L. n. 175 del 17.03.95

**IL CONTRAENTE**  
*FUSTAMERIA FONTANA S.r.l.*

Il Contraente, dopo aver esaminato attentamente l'informativa fornita dalla Società ai sensi dell'art. 13 del D.LGS 196/2003 e aver preso visione dei diritti attribuiti dall'art. 7 del Decreto Legislativo stesso, in relazione ai propri dati personali comuni e "sensibili" esprime il consenso:

- al trattamento, alla comunicazione ai soggetti indicati al punto 4 (lett. "a" e "b") dell'informativa, al trasferimento verso i Paesi indicati al punto 6 dell'Informativa, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell'informativa stessa.

**IL CONTRAENTE**  
*FUSTAMERIA FONTANA S.r.l.*

- Al trattamento ed alla comunicazione ai soggetti indicati al punto 4 (lett. c) dell'informativa, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettera C) dell'informativa stessa.

**IL CONTRAENTE**  
*FUSTAMERIA FONTANA S.r.l.*

Il pagamento dell'importo di Euro 2.025,10, dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato per mani del sottoscritto oggi alle ore 24 in  
Milano il 12/12/16 **AGENTE O ESATTORIO**

**ORIGINALE PER IL CONTRAENTE**

## CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E IL MINISTERO

**Art.1 – (Delimitazione della garanzia)** La Società garantisce al Ministero, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali, ai sensi di legge, siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino di installazioni ed aree contaminate, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'Ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 Aprile 2006, 152, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di trasporto dei rifiuti di cui in premessa.

**Art.2 – (Efficacia della garanzia)** La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della Delibera di iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. Il Ministero, avutane notizia, comunicherà tempestivamente alla Società ogni provvedimento di sospensione o di cancellazione dell'efficacia dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo.

**Art.3 – (Durata della garanzia)** La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'Art. 2. Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'Albo. Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa.

**Art.4 – (Facoltà di recesso)** La società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione al Ministero e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data di cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente Art. 3.

**Art.5 – (Pagamento del premio)** Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'Impresa non potranno essere opposti al Ministero.

**Art.6 – (Avviso di sinistro – pagamento)** Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia, è l'impresa non abbia adempiuto a quanto da essa dovuto, il Ministero – con richiesta motivata inviata anche all'Impresa - inviterà la Società a versargli la somma dovuta ai sensi dell'Art.1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

- a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'Impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;
- b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 Aprile 2006, 152, la Società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'Art. 9.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

**Art.7 – (Rinuncia alla preventiva escussione)** La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa ai sensi dell'Art.1944 Codice Civile.


**Art.8 – (Surrogazione)** La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

**Art.9 – (Forma delle comunicazioni alla Società)** Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dalla premessa.

**Art.10 – (Foro competente)** In caso di controversia tra la Società ed il Ministero, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'Art.25 Codice di procedura civile.

AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A.  
L'Agente Generale

Il Contraente

  
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A.

Agenzia

**2708 (MI)**

**ALLEGATO N. 001 A POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 069/02/561285613**

**CONTRAENTE: FUSTAMERIA FONTANA SRL**

**BENEFICIARIO: MINISTERO DELL'AMBIENTE – ROMA**

**AGENZIA: EURO INSURANCE SRL – Via Palladio n. 14 – 20315 MILANO (MI)**

**Tel. n. 02/58327412 – 49 – Fax: 02/58327452**

**e-mails: [age2708@amissima.net](mailto:age2708@amissima.net); [euroinsurancesrl@gmail.com](mailto:euroinsurancesrl@gmail.com) – pec-mail: [euroinsurancesrl@pec-mail.it](mailto:euroinsurancesrl@pec-mail.it)**

Con il presente allegato, che forma parte integrante della summenzionata polizza si prende atto e si precisa che, a completamento delle Condizioni Generali di polizza che regolano il rapporto tra la società ed il Ministero, le "Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e l'Impresa" sono le seguenti:

**Art.11 - Premio** - Il premio indicato nel contratto è dovuto in via anticipata e in unica soluzione. In caso di minor durata della garanzia il premio rimane integralmente acquisito alla Società.

Nel caso che eserciti il diritto di recesso di cui all'Art. 4, la Società restituirà all'Impresa il premio relativo alle annualità di iscrizione nell'Albo successive a quella nel corso della quale il recesso è stato esercitato e per le quali la garanzia non è più efficace, imposte e tasse escluse, fermo l'ulteriore periodo di due anni di cui all'Art. 3, primo comma.

**Art.12 - Rivalsa** - L'impresa si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza del presente contratto per capitali, interessi e spese - anche nel caso di transazioni concordate tra la Società e il Ministero - con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'Art.1952 Codice Civile.

**Art.13 - Rivalsa delle spese di recupero** - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dal presente contratto sono a carico dell'Impresa.

**Art.14 - Deposito cautelativo** - Nei casi previsti dall'Art.1953 Cod. Civ. la Società può pretendere che l'impresa provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta al Ministero dalla Società.

**Art.15 - Imposte e tasse** - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'impresa, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art.16 - Forma delle comunicazioni alla Società** - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dalla premessa.

**Art.17 - Foro competente** - In caso di controversia fra la Società e l'Impresa, il foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

**CONTEGGIO DEL PREMIO**

**PREMIO NETTO**  
**1.557,77**

**ACCESSORI**  
**242,32**

**IMPOSTE**  
**225,01**

**TOTALE**  
**2.025,10**

Fermo ed invariato il resto.

Fatta in tre esemplari ad un solo effetto.

Milano il, 12.12.2016

**AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A.**  
**L'Agente Generale**

**IL CONTRAENTE**

FUSTAMERIA FONTANA S.R.L.

## ALLEGATO PER DICHIARAZIONE DI COOBLIGAZIONE

Agenzia **2708 (MI)**

**POLIZZA N. 69/02/561285613**

### CONTRAENTE: FUSTAMERIA FONTANA SRL

Con riferimento alla polizza suindicata, si stipula la seguente "pattuizione speciale" da ritenersi parte integrante e sostanziale della polizza medesima.

Gli obblighi e oneri tutti che incombono al Contraente in dipendenza della polizza sopra indicata, vengono parimenti assunti, solidalmente con la impresa predetta nonché con ogni eventuale altro coobbligato, da:

- 1) FONTANA VALENTINO *domiciliato/a in Via E. Zincone n. 31 – 20863 CONCOREZZO (MB)*  
c.f.: FNTVNT53E14F205C
- 2) FONTANA GIUSTO *domiciliato/a in Via E. Zincone n. 35 – 20863 CONCOREZZO (MB)*  
c.f.: FNTGST55T27F205V
- 3) FONTANA MARCO *domiciliato/a in Via Italia n. 10/B – 20056 GREZZAGO (MI)*  
c.f.: FNTMRC88T24F704P

e quindi per sé, propri eredi e/o aventi causa e per la comunione familiare di cui sono titolari o della quale in futuro dovessero divenire titolari dichiarano di costituirsi, tanto congiuntamente tra loro quanto separatamente e sempre comunque solidamente con la comunione familiare, garanti verso AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito denominata Società) ai sensi dell'art. 1292 Cod. Civ. per l'adempimento per gli obblighi e oneri che alla stessa incombono in dipendenza della stipulazione della polizza suindicata e, di conseguenza, dichiarano di manlevare la Società stessa da qualsiasi danno o molestia che potesse derivare in dipendenza della polizza medesima.

A) I predetti si obbligano pertanto a tenere indenne la Società da ogni pagamento che dovessero effettuare per effetto della polizza suindicata per capitale, interessi e spese ed a versare a semplice richiesta, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della stessa alla Società, senza alcuna eccezione ivi comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c., tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione sborsate o che fossero chiamate a sborsare in dipendenza della summenzionata polizza, impegnandosi inoltre a garantire in solido il pagamento degli eventuali premi anche suppletivi o di proroga dovuti su detta polizza.

B) I predetti coobbligati dichiarano espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni generali e particolari della polizza alla quale il presente atto di coobbligazione si riferisce. I medesimi coobbligati riconoscono che la garanzia da loro prestata avrà piena efficacia fino a quando la società e le eventuali coassicuratrici non saranno state completamente liberate dagli obblighi derivanti dalla summenzionata polizza, anche ne caso di proroga o di rinnovo della polizza stessa, e quindi senza necessità di ulteriori firme di coobbligazione o formalità di altro genere. In particolare i garanti dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ai diritti ad essi eventualmente derivanti dagli articoli 1955 e 1957 del codice civile liberando la Società e le eventuali coassicuratrici dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati.

C) I coobbligati riconoscono alla Società fideiubente la facoltà di ottenere anche nei loro confronti il rilievo di cui all'art. 1953 c.c. tenendosi pertanto obbligati a liberare dal debito la società, in ipotesi di richiesta dell'escussione della fideiussione, ovvero a prestare le garanzie necessarie ad assicurare il soddisfacimento delle ragioni di credito nascenti dall'escussione della fideiussione.

D) I coobbligati assumono, inoltre, l'impegno di rifondere alla Società le eventuali tasse, sovrattasse e penalità che comunque fossero accertati a carico della Società stessa in relazione alla garanzia da essa prestata con la polizza, oltre gli interessi prodotti dal credito garantito nonché le eventuali spese sostenute a qualunque titolo, anche per resistere all'azione diretta e alla sua escussione.

Fatto in tre esemplari ad un solo effetto, in Milano il 12.12.2016

Letto, confermato e sottoscritto

Firma e Timbro dei coobbligati

estremi del documento di riconoscimento

1) FONTANA VALENTINO

Tipo di documento CARTA D'IDENTITA' N° AS1152457  
Rilasciato da Comune di CONCOREZZO (MB) in data 01.08.2011

2) FONTANA GIUSTO

Tipo di documento CARTA D'IDENTITA' N° AV5156774  
Rilasciato da Comune di CONCOREZZO (MB) in data 13.02.2015

3) FONTANA MARCO


Tipo di documento CARTA D'IDENTITA' N° AR5814505  
Rilasciato da Comune di GREZZAGO (MI) in data 27.12.2010

I coobbligati sottoscritti dichiarano infine, di aver preso conoscenza delle condizioni tutte sopra riportate e approvano, specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole:

B) Rinuncia ai diritti che potessero spettare in forza degli articoli 1955, 1957 del c.c.

C) Azioni di rilievo ex art. 1953 c.c.

Firma dei coobbligati

1)   
2)   
3) 

  
Il contraente di polizza  
per presa visione  
FUSTAMERIA FONTANA S.p.A.

AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A.

L'Agente Generale

Visto per l'autenticità della firma dei coobbligati in quanto raccolte in mia presenza previa esibizione del suindicato documento d'identità.

L'Agente /L'intermediario

